

## CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - 21.2.2018, N. 3

---

I chiarimenti dell'Agenzia sul terzo settore - Gli elenchi split payment hanno efficacia costitutiva - Pubblicate nuove faq sullo Spesometro - Aggiornate le specifiche tecniche per l'invio delle comunicazioni delle spese condominiali - La cassazione torna a pronunciarsi sull'agevolazione prima casa - Alcune novità in tema di privacy

*L'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco ha dissipato alcuni dubbi in merito al Codice del Terzo settore, il DEF chiarisce il momento a partire dal quale i soggetti tenuti allo split payment sono effettivamente obbligati ad adottare detto meccanismo, l'Agenzia delle Entrate pubblica ulteriori FAQ sullo spesometro, aggiornate le specifiche tecniche relative alle comunicazioni dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini, quando secondo la Cassazione è possibile conservare le agevolazioni prima casa nel caso di due immobili di proprietà nello stesso Comune, secondo il Garante della Privacy è vietato svolgere attività promozionale senza consenso, come cambia il diritto di opposizione in materia di privacy: questi i principali argomenti trattati nella Circolare*

## Soggetti interessati

<b>IMPRESE</b>	<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Terzo settore: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate</li><li>- Split payment: efficacia costitutiva degli elenchi</li><li>- Spesometro: nuovi chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate</li><li>- Vietato svolgere attività promozionale senza consenso: scattano gravose sanzioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Spesometro: nuovi chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate</li><li>- Spese condominiali: aggiornate le specifiche tecniche per le comunicazioni</li><li>- Vietato svolgere attività promozionale senza consenso: scattano gravose sanzioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Agevolazione prima casa: permangono se l'immobile pre-posseduto non è abitabile</li><li>- Come cambia il diritto di opposizione al trattamento dei dati personali nel GDPR</li></ul>

## SOMMARIO

### **1. TERZO SETTORE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **2. SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI**

### **3. SPESOMETRO: NUOVI CHIARIMENTI FORNITI CON LE FAQ PUBBLICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### **4. SPESE CONDOMINIALI: AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LE COMUNICAZIONI**

### **5. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: PERMANGONO SE L'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO NON E' ABITABILE**

### **6. VIETATO SVOLGERE ATTIVITA' PROMOZIONALE SENZA CONSENSO: SCATTANO GRAVOSE SANZIONI**

### **7. COME CAMBIA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GDPR**

## **1. TERZO SETTORE: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha fornito le risposte ad alcuni quesiti in merito al Codice del Terzo settore. Diciotto mesi per adeguare gli statuti delle Onlus già costituite all'entrata in vigore del Codice.

### **1.1 Terzo settore: termini di decorrenza delle disposizioni**

Innanzitutto l'Amministrazione finanziaria ha dissipato i dubbi in merito ai termini di decorrenza della nuova normativa.

A partire dal 1° gennaio 2018 si applicano le disposizioni in materia di:

- social bonus per Onlus, Organizzazioni di volontariato (Odv) e Associazioni di promozione sociale (Aps);
- imposte indirette - imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale, imposta di bollo, imposta sugli intrattenimenti e tasse sulle concessioni governative - per Onlus, Odv e Aps;
- detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali per Onlus, Odv e Aps.

Dette disposizioni si applicano anche alle cooperative sociali iscritte nell'albo delle società cooperative, poiché anch'esse sono qualificabili come Onlus *"di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri"*.

Bisognerà attendere invece l'autorizzazione della Commissione europea per le altre disposizioni in materia fiscale.

### **1.2 Terzo settore: onlus e cooperative**

Le Entrate hanno poi fornito ulteriori chiarimenti. In sintesi.

- Adeguamento statuti Onlus. Entro diciotto mesi le Onlus già esistenti all'entrata in vigore della nuova normativa, dovranno cambiare denominazione in Ets e modificare le parti del proprio statuto incompatibili con le previsioni del Codice.
- Onlus neocostituite. Ad oggi è ancora possibile costituire nuove Onlus, che però dovranno adeguarsi come illustrato nel punto precedente ed entro i medesimi termini.
- Esenzione imposta di bollo. L'esenzione riguarda anche fatture emesse ed estratti conto.

- Decorrenza modifiche TUIR. Le modifiche introdotte all'art. 148, comma 3, del TUIR, che non consentono più ad associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, di decommercializzare dell'attività resa verso corrispettivo nei confronti degli associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, avranno efficacia quando la Commissione europea autorizzerà l'applicazione delle disposizioni in materia fiscale del titolo X del Codice.

## **2. SPLIT PAYMENT: EFFICACIA COSTITUTIVA DEGLI ELENCHI**

Con una nota del 7 febbraio 2018 il DEF chiarisce i dubbi dei contribuenti circa il momento a partire dal quale i soggetti tenuti all'applicazione della scissione dei pagamenti o split payment sono effettivamente obbligati ad adottare detto meccanismo.

Il DEF comunica che:

*"Relativamente all'efficacia temporale dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti, agli elenchi è attribuita efficacia costitutiva, anche in coerenza con quanto precisato nella circolare n. 27/E del 2017 dell'Agenzia delle Entrate."*

I soggetti interessati sono dunque tenuti all'applicazione del meccanismo dello split payment a partire dalla data di inclusione e pubblicazione del proprio nominativo negli elenchi presenti sul sito del DEF e periodicamente aggiornati a seguito delle segnalazioni pervenute.

Negli elenchi è stata appositamente aggiunta una colonna che indica la data di inclusione dei contribuenti interessati negli elenchi stessi.

***Si ricorda che...***

Il meccanismo IVA definito **split payment o separazione dei pagamenti**, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Detto meccanismo è regolato dall'art. 17-ter del DPR 633/72: in sostanza a fronte di una fattura emessa da un soggetto IVA nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione, quest'ultima verserà al prestatore o cedente l'importo della fattura al netto dell'IVA, mentre verserà l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.

La manovra correttiva, **D.L. 50/2017** ha esteso l'applicazione di questo meccanismo anche ai professionisti, ai soggetti cioè che effettuano prestazioni cui si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La manovra ha inoltre ampliato la platea degli enti tenuti ad applicare suddetto meccanismo IVA:

- amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo di fatturazione elettronica;
- società controllate da Ministeri e dagli Enti Locali;
- società quotate nella Borsa Italiana all'indice FTSE MIB.

Il **D.L. 148/2017**, collegato alla legge di bilancio, ha ulteriormente ampliato la platea di soggetti tenuti all'applicazione dello split payment:

- enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.

### **3. SPESOMETRO: NUOVI CHIARIMENTI FORNITI CON LE FAQ PUBBLICATE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Entro il 6 aprile 2018 i soggetti passivi IVA sono chiamati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate lo spesometro con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA del II° semestre 2017. Il termine di presentazione, in origine fissato al 28 febbraio 2018, è stato prorogato dal provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018, con il quale l'Amministrazione ha introdotto le semplificazioni previste dal D.L. 148/2017 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018).

Nella sezione "Fatture e corrispettivi" del proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuovi chiarimenti sullo spesometro.

#### **3.1 Bollette doganali**

Per quanto riguarda le importazioni di beni da un soggetto extra-comunitario, il cessionario nazionale è tenuto a trasmettere i dati della bolletta doganale di importazione. In tal caso, occorre trasmettere i dati relativi all'imponibile, l'imposta assolta in dogana e i dati del fornitore non residente. Su quest ultimo punto, infatti, a norma dell'art. 25, co. 2 del DPR 633/1972, dalla registrazione della bolletta doganale devono emergere i dati del fornitore non residente, ossia *"ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti"*. Nella pratica, le aziende (per abitudine o limiti del software contabile) registrano la bolletta doganale inserendo una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA. Visto che il tracciato richiede obbligatoriamente l'indicazione dei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale", con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 le Entrate avevano già consentito, per le comunicazioni relative al 2017, di compilare l'identificativo fiscale del cedente/prestatore extra-UE con dei codici ad hoc, inserendo "00" nel campo "Id.Paese" e una sequenza di undici 9 nel campo "IdFiscaleIVA\IdCodice". Con la nuova FAQ pubblicata il 26 gennaio 2018 le Entrate confermano tale semplificazione, ribadendo però l'obbligo di valorizzare in ogni caso i campi sopra descritti. L'Agenzia ritiene, pertanto, che *"al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "00" e l'elemento IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici 9"*. La risposta, a ben vedere, sembra intendere che la modalità sopra descritta resta una possibilità temporanea, in attesa di un adeguamento dei software gestionali.

### 3.2 Monitoraggio dei file trasmessi

Le Entrate rispondono, infine, ad un quesito sulla modalità di ricerca dei file trasmessi.

*"L'elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni. Finché l'elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l'identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio).*

*Al termine dell'elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l'esito della trasmissione è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare lo scarto cercando il file tramite l'identificativo ad esso associato".*

<b>Si ricorda che...</b>	A seguito delle semplificazioni introdotte dal provvedimento 29190 del 5 febbraio 2018, i contribuenti potranno trasmettere, in luogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 e 6, Dpr 695/1996), i dati del documento riepilogativo, oltre a compilare facoltativamente i dati anagrafici di dettaglio riferiti alle controparti dell'operazione. L'Agenzia consente comunque ai contribuenti di continuare ad inviare le informazioni necessarie secondo le modalità adottate per il primo semestre 2017 (senza semplificazioni), per agevolare i soggetti che in precedenza avevano già acquistato dei software per ottemperare al primo invio dello scorso anno.
--------------------------	--

### 4. SPESE CONDOMINIALI: AGGIORNATE LE SPECIFICHE TECNICHE PER LE COMUNICAZIONI

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento al protocollo n. 30383 del 6 febbraio 2018, aggiorna le specifiche tecniche relative alle comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni dei condomini.

#### **4.1 Spese condominiali: specifiche tecniche per i dati relativi al 2017**

Nel dettaglio, tenendo ferme le disposizioni del provvedimento n. 19969 del 2017, vengono introdotte le seguenti novità:

- nel caso in cui vengano trasmessi codici fiscali non validi entro il termine fissato al 28 febbraio 2018, il soggetto obbligato deve effettuare un invio sostitutivo dell'intera comunicazione, provvedendo alla correzione dei dati relativi ai codici fiscali segnalati entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte dell'Agenzia delle entrate;
- nel caso di trasmissione, nei tracciati record di dettaglio, di codici fiscali non validi, l'intero file viene accolto e la ricevuta reca in allegato l'elenco di tali codici fiscali non corretti e il soggetto obbligato deve effettuare un ulteriore invio come le modalità previste nel punto precedente.

#### **4.2 Spese condominiali: casi particolari**

Le Entrate, inoltre, nel corso di Telefisco 2018, hanno fornito alcuni chiarimenti circa casi particolari che si rilevano in fase di trasmissione dei dati relativi agli interventi di ristrutturazione o di riqualificazione energetica sulle parti comuni dei condomini, ai fini della precompilata.

In particolare:

- se la spesa relativa ad una singola unità immobiliare deve essere ripartita tra più comproprietari, vanno compilati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti cui è attribuita la spesa;
- nel caso in cui i posti auto, autonomamente accatastati, siano pertinenze di unità abitative, l'amministratore di condominio, per ciascuna unità abitativa, deve compilare un record per ogni condomino cui sono state attribuite le spese per l'unità abitativa e i posti auto;
- se uno dei proprietari è una società, nel record relativo all'unità abitativa posseduta il campo 21 della sezione "Situazioni particolari" va valorizzato a "1" (considerando l'ipotesi in cui non sia stata effettuata la cessione del credito) e non deve essere compilata la successiva sezione "Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa";
- se la cantina è la pertinenza di una unità abitativa, l'amministratore deve compilare un record di dettaglio per ciascun condòmino a cui sono state attribuite le spese per



l'unità abitativa e la pertinenza, e nel record vanno indicati i dati catastali dell'unità abitativa;

- se la cantina è autonomamente accatastata ma non è pertinenza di una unità abitativa, nel record vanno indicati i dati catastali della cantina;
- l'amministratore deve indicare, nel campo 25, l'importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta; quest'ultima informazione deve essere fornita con la compilazione del campo 26 "flag pagamento", in questo modo gli importi effettivamente pagati confluiranno nella precompilata del contribuente, mentre gli importi attribuiti e non pagati saranno indicati nel foglio informativo.

## **5. AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: PERMANGONO SE L'IMMOBILE PRE-POSSEDUTO NON E' ABITABILE**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2018, afferma la possibilità di conservare le agevolazioni prima casa nel caso di due immobili di proprietà nello stesso comune se l'immobile lasciato è oggettivamente inidoneo.

### **5.1 Agevolazioni prima casa: il caso di specie**

Il caso di specie riguarda una coppia di coniugi che si è vista recapitare da parte dell'Agenzia delle Entrate due avvisi di decadenza dalle agevolazioni prima casa poiché risultavano, al momento dell'acquisto dell'immobile oggetto degli avvisi, già contitolari di altro immobile sito nel medesimo comune.

I contribuenti hanno rilevato che l'immobile di cui erano già proprietari al momento dell'acquisto del secondo immobile, è *"privo dei requisiti di abitabilità, ragion per cui né sotto il profilo oggettivo né sotto quello soggettivo poteva essere considerata idonea casa di abitazione"*.

Sia la CTP che la CTR hanno rigettato i ricorsi dei contribuenti, basando la sentenza *"sul presupposto della idoneità oggettiva dell'alloggio ad essere adibito ad abitazione, tenendo conto che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il mutamento di classificazione dell'immobile"*.

## **5.2 Agevolazioni prima casa: la sentenza della Suprema Corte**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2565 del 2 febbraio 2018, accoglie invece il ricorso dei contribuenti.

La Suprema Corte, infatti, non ritiene d'ostacolo *"all'applicazione delle agevolazioni 'prima casa' la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile (acquistato senza agevolazioni nel medesimo comune) che 'per qualsiasi ragione' sia inidoneo, per ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione"*, citando la sentenza n. 11564 del 17 maggio 2006.

La Corte cassa dunque la sentenza con rinvio al giudice di merito che dovrà attenersi al seguente principio:

*"In tema di agevolazioni prima casa, <<l'idoneità>> della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze dell'interessato."*

## **6. VIETATO SVOLGERE ATTIVITA' PROMOZIONALE SENZA CONSENSO: SCATTANO GRAVOSE SANZIONI**

Alla vigilia dell'entrata in vigore del GDPR, il Garante della Privacy fa sentire la sua voce e commina una sanzione pari a 840.000,00 euro ad una nota società di telecomunicazioni rea di aver fondato una vera e propria campagna promozionale sul *recall* ad ex clienti.

La società infatti ricontattava un elevato numero di vecchi clienti che le avevano negato il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali o non lo avevano mai concesso. Scopo della campagna propagandistica era quello di verificare un eventuale cambiamento di interesse da parte degli ex clienti.

Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 22 giugno 2016, confermato dal Tribunale di Milano che ha rigettato il ricorso della società avverso la decisione dell'Autorità, ha accertato che la società svolgeva un illecito trattamento di dati personali, in quanto mancante del consenso degli interessati del trattamento e con l'ordinanza del 18 gennaio 2018 ha ingiunto alla società il pagamento della sanzione.

Si è trattato di un comportamento contrario alla disciplina sulla privacy che gli operatori economici sono tenuti a rispettare, ma non solo.

La società stessa infatti era stata destinataria di un altro provvedimento del Garante nel 2007, in base al quale essa avrebbe dovuto adottare le doverose misure per rendersi *compliance* rispetto alla normativa sul trattamento dei dati personali da essa effettuato, con specifico riferimento alle operazioni di marketing e pubblicità svolte attraverso chiamate commerciali ai clienti.

La società avrebbe dovuto chiedere il consenso ai clienti alla ricezione delle chiamate promozionali, mantenendo traccia di tale consenso, prima di avviare il trattamento e quindi la campagna promozionale, come richiesto dal Codice Privacy e come fortemente auspicato dal GDPR che richiama gli operatori ad una condotta maggiormente responsabile sul trattamento dei dati.

Secondo il Garante, peraltro la condotta della società sarebbe stata pienamente consapevole e non basata su mera negligenza, infatti essendo essa già stata ammonita dall'Autorità e avendo interloquuto con la stessa in diverse occasioni, avrebbe acquisito le linee guida per operare rettamente nel rispetto delle norme, dei provvedimenti e dell'orientamento del Garante della Privacy.

## **7. COME CAMBIA IL DIRITTO DI OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NEL GDPR**

Il diritto di opposizione è disciplinato dal GDPR all'art. 21 in maniera differente rispetto alla disciplina che per lo stesso diritto era prevista dalla direttiva n. 46/95/CE. Il GDPR, infatti, stabilisce che in alcune specifiche tipologie di trattamento di dati personali, l'interessato del trattamento possa esercitare il diritto di opporsi, solo adducendo motivi legittimi connessi alla sua situazione particolare, ovvero quando il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, effettuato per scopi di ricerca scientifica, storica o statistica oppure connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento o anche se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, anche quando nell'ambito di tale trattamento è prevista la profilazione.

Si tratta delle finalità di trattamento fissate all'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) del GDPR. Vi sono quindi delle differenze, tra il diritto di opposizione esercitato nei casi in cui il trattamento rientri nelle finalità innanzi descritte e quando invece è esercitato avverso

operazioni di marketing diretto. Nel primo caso, l'interessato può opporsi solo motivando la sua decisione, l'art. 21, infatti, prevede che egli possa opporsi in tali circostanze solo per motivi connessi alla sua situazione particolare, quindi adducendo motivi legittimi alla sua decisione. Il titolare del trattamento deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali, a meno che non provi l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, motivi che il titolare del trattamento deve comunicare all'interessato, informandolo anche della possibilità di esercitare reclamo davanti al Garante.

Qualora, invece, si tratti di trattamento finalizzato ad attività di marketing diretto (compresa la profilazione connessa al marketing diretto), l'interessato può opporsi in qualsiasi momento, in tal caso, dunque, il suo diritto è assoluto, nel senso che non è tenuto a motivare l'esercizio della propria decisione di opporsi; il titolare, se l'interessato esercita tale diritto, deve esimersi dal procedere con il trattamento, salvo che l'attività di marketing diretto non rientri nell'interesse legittimo del titolare stesso che deve in ogni caso comunicarne l'esistenza all'interessato alla prima occasione.

Il titolare, peraltro, è tenuto, comunque, ad informare l'interessato in maniera chiara, specifica (l'informazione deve essere evidentemente separata dalle altre) e trasparente della possibilità di esercitare il diritto di opporsi al trattamento, delle modalità attraverso le quali poterlo fare e dell'eventuale esistenza di un suo interesse legittimo al trattamento. Così ad esempio, se si tratta di operazioni svolte mediante il web o comunque nell'ambito delle comunicazioni elettroniche, efficace per soddisfare le disposizioni del GDPR, è offrire un meccanismo automatizzato che consenta all'interessato di esercitare l'opt-out e fermare così agevolmente il trattamento per questa finalità.

Ciò significa nella sostanza che se all'interessato vengono inviate via SMS promozioni relative ad un servizio da lui acquistato, ma ad esempio in scadenza, qualora l'interessato esercitasse il diritto di opposizione, la sua richiesta dovrà essere tracciata e memorizzata e il suo numero di telefono dovrà essere evidenziato come numero verso il quale tali SMS non dovranno più essere inoltrati, potendo comunque i dati restare conservati per eventuali altre finalità del trattamento ancora in corso, come l'esecuzione del contratto di servizio.

Cosa fare dunque per essere conformi a quanto disposto dal GDPR relativamente al diritto di opposizione?

1. Rivedere le informative, controllando che agli interessati sia stato comunicato tale diritto correttamente, in maniera separata come richiesto dalle disposizioni del Regolamento e informare l'interessato dell'eventuale esistenza dell'interesse legittimo del titolare;
2. Accertarsi dell'esistenza di un meccanismo che consenta all'interessato di esercitare agevolmente l'opt-out in particolare quando si tratta di operazioni svolte attraverso comunicazioni elettroniche (es. nelle newsletter o negli SMS), prevedendo sistemi automatizzati rispettosi delle disposizioni di cui alla direttiva n. 2002/58/CE;
3. Tenere traccia delle opposizioni esercitate, informandosi vicendevolmente (titolari/responsabili): si pensi a responsabili del trattamento che si occupano per conto del titolare ad esempio delle operazioni di marketing diretto; sarebbe buona norma prevedere una specifica clausola nel contratto tra titolari e responsabili che regoli tale impegno.

Ad ogni modo, ha chiarito che in nessun caso i dati rilevati potranno essere impiegati per finalità disciplinari, al più solo il manager potrà richiamare il dipendente al contenimento dei consumi.

## CIRCOLARE PER LA CLIENTELA - 7.2.2018, N. 2

---

Gli ultimi chiarimenti sulla rottamazione bis - Come accedere al tax credit per le strutture alberghiere - Da maggio il nuovo regolamento sulla privacy - Gli elenchi split payment aggiornati - Le novità e le scadenze della certificazione unica - Le locazioni brevi nei dichiarativi 2018 - Le aliquote della gestione separata per il 2018 - Un parere del garante della privacy

*L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito alcuni chiarimenti sulla rottamazione bis, il MIBACT comunica termini, tempi e modalità per la presentazione delle domande di tax credit, da maggio 2018 entra in vigore il Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento di dati personali, l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei soggetti split payment, l'Agenzia delle Entrate rende disponibile la versione definitiva del modello Certificazione unica 2018, la nuova disciplina sulle locazioni brevi e i modelli dichiarativi 2018, l'INPS comunica le aliquote per la gestione separata, il Garante dei dati personali si pronuncia in merito all'utilizzo di un sistema di rilevamento dei consumi telefonici effettuati da dipendenti cui è stato assegnato un telefono aziendale: questi i principali argomenti trattati nella Circolare*

## Soggetti interessati

<b>IMPRESE</b>	<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rottamazione bis: i chiarimenti di agenzia delle entrate riscossione</li> <li>- Tax credit riqualificazione: istanze dal 26 febbraio 2018</li> <li>- Maggio 2018: entra in vigore il nuovo regolamento sulla privacy</li> <li>- Split payment: elenchi aggiornati al 17 gennaio 2018</li> <li>- Certificazione Unica 2018: novità e scadenze</li> <li>- E' lecito controllare i consumi telefonici dei dipendenti con telefono aziendale, ma sempre nel rispetto della privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rottamazione bis: i chiarimenti di agenzia delle entrate riscossione</li> <li>- Maggio 2018: entra in vigore il nuovo regolamento sulla privacy</li> <li>- Certificazione Unica 2018: novità e scadenze</li> <li>- Gestione separata: aliquote 2018</li> <li>- E' lecito controllare i consumi telefonici dei dipendenti con telefono aziendale, ma sempre nel rispetto della privacy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rottamazione bis: i chiarimenti di agenzia delle entrate riscossione</li> <li>- Locazioni brevi: novità nei modelli 730 e Redditi 2018+</li> <li>- E' lecito controllare i consumi telefonici dei dipendenti con telefono aziendale, ma sempre nel rispetto della privacy</li> </ul>

## **SOMMARIO**

**1. ROTTAMAZIONE BIS: I CHIARIMENTI DI AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE**

**2. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE: ISTANZE DAL 26 FEBBRAIO 2018**

**3. MAGGIO 2018: ENTRA IL VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY**

**4. SPLIT PAYMENT: ELENCHI AGGIORNATI AL 17 GENNAIO 2018**

**5. CERTIFICAZIONE UNICA 2018: NOVITA' E SCADENZE**

**6. LOCAZIONI BREVI: NOVITA' NEI MODELLI 730 E REDDITI 2018**

**7. GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE 2018**

**8. E' LECITO CONTROLLARE I CONSUMI TELEFONICI DEI DIPENDENTI CON TELEFONO AZIENDALE, MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY**

**1. ROTTAMAZIONE BIS: I CHIARIMENTI DI AGENZIA DEL**

**LE ENTRATE RISCOSSIONE**

Lo scorso 1° febbraio 2018, nel corso del consueto appuntamento di Telefisco, organizzato da Il Sole 24 Ore, Agenzia delle Entrate Riscossione ha dissipato alcuni dubbi in merito alla procedura di rottamazione bis, introdotta con la legge n. 172/2017, di conversione del decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018.

In particolare l'Agenzia delle Entrate Riscossione precisa che:

- in caso di istanza di rottamazione con un pignoramento presso terzi in corso ed in stato avanzato, le somme versate successivamente all'istanza dal terzo vengono prioritariamente imputate a quanto dovuto a titolo di definizione, in sostanza il pignoramento in stato avanzato non viene sospeso con l'istanza ma le somme vengono utilizzate per la definizione agevolata;
- fino al 15 maggio 2018 è sempre possibile revocare l'istanza di adesione alla definizione agevolata;



- le eventuali modifiche/integrazioni, anche con riferimento alla scelta del numero di rate, all'istanza possono essere effettuate esclusivamente sino alla scadenza del 15 maggio 2018;
- se non si versa la prima o unica rata della rottamazione, si può riprendere la dilazione già in corso alla data dell'istanza e il debito residuo viene ripartito nel numero di rate previste dal piano originario;
- dilazione sempre possibile se si presenta la domanda di definizione agevolata prima che decorrano i 60 giorni dalla notifica della cartella, in questo caso se si decade dalla rottamazione si può chiedere regolare dilazione del debito residuo, a maggior ragione ciò vale se si presenta istanza di rottamazione quando il carico non è stato ancora notificato.
- con la presentazione della domanda di definizione agevolata ed il pagamento della prima rata, l'Agenzia delle Entrate Riscossione procede alla sospensione del fermo amministrativo già iscritto, e soltanto a seguito del versamento dell'ultima rata il fermo amministrativo sarà cancellato.

***Si ricorda che...***

Agenzia delle Entrate Riscossione ha predisposto modello per presentare domanda di adesione alla definizione agevolata, che consente di pagare l'importo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge).

Il modello DA 2000/17 è disponibile sul portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it), e agli sportelli dell'Agenzia, e deve essere presentato entro il 15 maggio 2018 e vi sono diverse modalità di presentazione:

- direttamente online accedendo alla sezione "Fai DA Te" del sito dell'Agenzia Entrate Riscossione;
- presentando il modello cartaceo presso gli sportelli dell'Agenzia;
- trasmettendo il modello via mail utilizzando la PEC all'indirizzo della direzione regionale di riferimento dell'Agenzia.

Di seguito il calendario delle scadenze connesse alla nuova rottamazione:

- 31 marzo 2018, entro questa data l'Agenzia invierà ai contribuenti "una comunicazione con l'indicazione di eventuali carichi dell'anno 2017, affidati in riscossione entro il 30 settembre, per i quali non risulti ancora notificata la relativa cartella di pagamento.
- 15 maggio 2018, termine ultimo per l'invio dell'istanza di definizione agevolata.
- 30 giugno 2018, l'Agenzia dovrà inviare entro questa data la comunicazione delle somme dovute per i carichi indicati dal contribuente nel modello di adesione e affidati alla riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017; "i pagamenti dovranno essere effettuati in un'unica soluzione, entro luglio 2018, o in un massimo di 5 rate con scadenze a luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019".

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 giugno 2018, entro questa data l'Agenzia dovrà inoltre comunicare ai contribuenti interessati da una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016, gli importi da pagare per regolarizzare le rate del 2016; tali importi andranno pagati entro il 31 luglio 2018, ed entro settembre 2018, i contribuenti interessati riceveranno la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata dell'importo residuo del debito, che dovranno essere versate in un'unica soluzione (ottobre 2018) o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019.</li><li>• 30 settembre 2018, termine ultimo per l'Agenzia per inviare la comunicazione delle somme dovute per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016; "i pagamenti sono previsti in unica soluzione entro ottobre 2018 o in un massimo di tre rate: ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019".</li></ul> |
|--|---|

## **2. TAX CREDIT RIQUALIFICAZIONE: ISTANZE DAL 26 FEBBRAIO 2018**

Il MIBACT, con avviso del 17 gennaio 2018 pubblicato sul proprio sito internet, comunica termini, tempi e modalità per la presentazione delle nuove domande per l'accesso al credito d'imposta connesso agli interventi di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere.

Per accedere al Tax credit occorre presentare istanza esclusivamente in via telematica, attraverso il portale dei procedimenti del Ministero, unitamente all'attestazione delle spese effettivamente sostenute. Per poter accedere al servizio telematico, il legale rappresentante dell'impresa interessata deve registrarsi a suddetto portale.

Di seguito le tempistiche per compilazione e invio dell'istanza:

- dalle ore 10 del 25 gennaio alle 16 del 19 febbraio 2018, sarà possibile compilare l'istanza;
- l'invio può essere effettuato tra le ore 10 del 26 febbraio e le 16 del 27 febbraio 2018.

L'agevolazione in questione è stata introdotta dall'art.10 del D.L. 83/2014 e dall'art. 1, commi da 4 a 7, della legge 232/2016, e consiste in un credito d'imposta pari al 65% degli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, dalle imprese alberghiere (esistenti al 1° gennaio 2012) per la riqualificazione della struttura:

- interventi di ristrutturazione edilizia, quali manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3, co. 1, del DPR n. 380/2001;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali eliminazione di barriere sensoriali e della comunicazione nonché l'eliminazione degli ostacoli fisici che creano disagio per la mobilità;
- interventi di incremento dell'efficienza energetica, quali riqualificazione energetica e sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione;
- spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del decreto.

### **3. MAGGIO 2018: ENTRA IL VIGORE IL NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY**

Il 26 maggio prossimo entrerà in vigore definitivamente il Regolamento dell'Unione Europea in materia di trattamento di dati personali (GDPR) che introduce nuovi principi, nuove prassi operative e più diritti per i titolari dei dati personali ed un livello di protezione degli stessi uniforme in tutti gli Stati dell'Unione, al fine di eliminare il divario normativo attualmente esistente, consentire una migliore circolazione delle informazioni e facilitare le attività economiche tra le imprese e gli enti che operano sul territorio europeo, garantendo maggiore certezza giuridica. Il Regolamento abroga la direttiva n. 95/46/CE, sebbene molti dei suoi obiettivi e principi rimarranno validi.

Trattandosi di una norma che ha efficacia diretta piena, la sua entrata in vigore determinerà l'automatica applicabilità delle norme in esso contenute nei confronti di tutti i cittadini italiani, ciò significa, nella sostanza, che tutti coloro che trattano dati personali sarebbero direttamente chiamati a rendere la propria organizzazione compliance rispetto alle norme del GDPR, senza attendere ulteriori dettami interni, anche se il Regolamento stesso (cons. n.10) afferma espressamente che gli Stati membri restano comunque liberi di mantenere o introdurre norme nazionali, al fine di specificare ulteriormente l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 679. Le disposizioni del nuovo Regolamento sulla privacy pertanto si applicheranno in combinato disposto con la legislazione generale e orizzontale in materia di protezione dei dati che ha dato attuazione alla direttiva 95/46/CE.

In base a tale prospettiva, considerando che nel nostro ordinamento, oltre al Codice Privacy, esistono anche varie disposizioni specifiche attive in diversi settori e che anche il Garante della Privacy, nel corso degli anni, ha espresso pareri, provvedimenti e linee guida, molte di quelle disposizioni e provvedimenti continueranno ad avere valenza in quanto conformi al Regolamento, come ha espressamente chiarito lo stesso Garante Privacy nella propria Guida all'applicazione del Regolamento n. 679. Il Regolamento prevede pertanto un margine di manovra degli Stati membri, al fine di precisare le norme in materia di trattamento di dati personali, anche con riguardo al trattamento di categorie particolari di dati personali («dati sensibili»). In tal senso, il regolamento non esclude che il diritto degli Stati membri stabilisca condizioni ad hoc per specifiche situazioni di trattamento, anche determinando con maggiore precisione le condizioni in base alle quali il trattamento di dati personali risulti lecito (cons. n. 10). Infatti, la legge di delegazione europea del 2017, in previsione della scadenza di maggio 2018 e per consentire che l'adeguamento al Regolamento possa concretamente avvenire anche sul territorio italiano, ha demandato il Governo ad adottare, entro il prossimo 21 aprile 2018, i decreti legislativi per la modifica della normativa privacy nazionale, al fine di renderla totalmente conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. Altro intervento in materia si è avuto con la legge di bilancio 2018, in cui è stato affidato al Garante per la protezione dei dati personali, il compito di adottare, entro marzo, la disciplina che regoli le modalità attraverso cui il Garante stesso vigilerà sull'applicazione del Regolamento e le modalità di verifica, anche attraverso l'acquisizione di informazioni dai titolari dei dati personali trattati per via automatizzata o tramite tecnologie digitali, controllando la presenza di adeguate infrastrutture per l'interoperabilità di formati con cui i dati sono messi a disposizione dei soggetti interessati, sia ai fini della portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento, che ai fini dell'adeguamento tempestivo alle disposizioni dello stesso, definendo linee-guida o buone prassi in materia di trattamento dei dati personali basate sull'interesse legittimo del titolare. In vista dunque dell'applicazione delle nuove regole, coloro che si erano già adeguati al Codice Privacy, a linee guida e provvedimenti emanati dal Garante nel corso degli anni e che quindi avevano assunto una condotta responsabile rispetto ai dati trattati può stare più sereno, nel senso che il proprio lavoro dovrà limitarsi ad una valutazione per verificare che le azioni intraprese a suo tempo (es. informative, richieste di consensi, policy, misure di sicurezza, portabilità dei dati, permessi sui dati, misure di verifica, monitoraggio, ecc) rispondano a quanto oggi richiesto dal Regolamento e molto di quel lavoro, se fatto bene, continuerà ad essere efficace; diverso è il caso di chi quelle operazioni non le ha eseguite o le ha eseguite male, in tal caso, dovrà attivarsi per approntare tutte le misure opportune perché la propria organizzazione sia compliance con il nuovo Regolamento europeo sui dati personali, considerando che esso prevede pesanti sanzioni per chi non è a norma.

#### 4. SPLIT PAYMENT: ELENCHI AGGIORNATI AL 17 GENNAIO 2018

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito gli elenchi aggiornati al 17 gennaio 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, cosiddetto split payment, di cui all'art.17-ter, comma 1-bis, del DPR 633/1972, come modificato dall'art. 3 del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni, dalla legge 172/2017.

Il ministero ha aggiornato i seguenti elenchi:

- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Si ricorda che tra gli elenchi non sono incluse le Amministrazioni pubbliche, come definite dall'art. 1, comma 2, della legge 196/2009, tenute all'applicazione dello split payment per le quali è possibile fare riferimento all'elenco pubblicato sul sito dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it), il cosiddetto elenco IPA.

<b><i>Si ricorda che...</i></b>	<p>Il meccanismo IVA definito split payment o scissione dei pagamenti, è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014). Detto meccanismo è regolato dall'art. 17-ter del DPR 633/72: in sostanza a fronte di una fattura emessa da un soggetto IVA nei confronti di un ente della Pubblica Amministrazione, quest'ultima verserà al prestatore o cedente l'importo della fattura al netto dell'IVA, mentre verserà l'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario.</p> <p>La manovra correttiva, D.L. 50/2017 ha esteso l'applicazione di questo meccanismo anche ai professionisti, ai soggetti cioè che effettuano prestazioni cui si applica la ritenuta alla fonte a titolo di imposta.</p>
---------------------------------	---

	<p>La manovra ha inoltre ampliato la platea degli enti tenuti ad applicare suddetto meccanismo IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amministrazioni pubbliche soggette all'obbligo di fatturazione elettronica;</li> <li>• società controllate da Ministeri e dagli Enti Locali;</li> <li>• società quotate nella Borsa Italiana all'indice FTSE MIB.</li> </ul> <p>Il D.L. 148/2017, collegato alla legge di bilancio, ha ulteriormente ampliato la platea di soggetti tenuti all'applicazione dello split payment:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;</li> <li>• enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.</li> </ul>
--	---

## **5. CERTIFICAZIONE UNICA 2018: NOVITA' E SCADENZE**

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento al protocollo n. 10729 del 15 gennaio 2018, rende disponibile la versione definitiva del modello Certificazione unica 2018 (CU 2018) nella versione ordinaria e sintetica, con le relative istruzioni e specifiche tecniche.

La novità più rilevante introdotta con il nuovo modello, riguarda la certificazione delle ritenute sugli affitti brevi, versate dai soggetti residenti in Italia che svolgono attività di intermediazione immobiliare anche attraverso portali telematici, che operano in qualità di sostituti d'imposta.

Di seguito il calendario scadenze relativo alla Certificazione unica 2018:

**7 marzo 2018.** Ultimo giorno utile per procedere alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2018 contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017.

**31 marzo 2018.** La CU 2018 deve essere consegnata ai percipienti entro tale scadenza che però slitta al 3 aprile 2018, poiché il 31 marzo e il 1° aprile cadono di sabato e domenica mentre il 2 aprile è festivo (Lunedì dell'Angelo).

**31 ottobre 2018.** La trasmissione telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## **6. LOCAZIONI BREVI: NOVITA' NEI MODELLI 730 E REDDITI 2018**

La nuova disciplina sulle locazioni brevi, introdotta con il D.L. 50/2017, fa il suo esordio all'interno dei modelli dichiarativi del 2018.

### **6.1 730/2018**

Il modello 2018 presenta il rigo F8, nel quale andrà indicato l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018.

### **6.2 Redditi PF 2018**

Nel quadro RB si prevede l'indicazione del reddito fondiario per il proprietario dell'immobile e nel quadro RL del reddito del sublocatore o del comodatario. Introdotto anche il quadro LC per la liquidazione dell'imposta assoggettata a cedolare secca, inclusa quella relativa alle locazioni brevi.

## **7. GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE 2018**

Con la Circolare 18 del 31/01/2018 l'INPS comunica le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

### **7.1 Nuove aliquote**

Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23%

Collaboratori e figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72%

Professionisti non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati: 25,72%

Soggetti già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria: 24%



## **7.2 Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2018**

L'articolo 51 del TUIR dispone che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Sulla base di tale principio dovranno essere applicate le aliquote contributive previste per l'anno di imposta 2017 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 32,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l'aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1 luglio 2017, 33,23 per cento per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL) a tutti i compensi corrisposti entro il 12/01.

## **7.3 Massimale**

Per l'anno 2018 il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 335/95, è pari a € 101.427,00.

## **7.4 Minimale - Accredito contributivo**

Per l'anno 2018 il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, è pari a € 15.710,00.

Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.040,61 (di cui € 3.927,50 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti per i quali si applica l'aliquota del 25,72 per cento;
- € 5.297,412 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 33,72 per cento;
- € 5.377,533 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate per i quali si applica l'aliquota al 34,23 per cento.

## **8. E' LECITO CONTROLLARE I CONSUMI TELEFONICI DEI DIPENDENTI CON TELEFONO AZIENDALE, MA SEMPRE NEL RISPETTO DELLA PRIVACY**

Il Garante dei dati personali, con il provvedimento n. 7554790 dell'11 gennaio, si è pronunciato in merito all'utilizzo di un sistema di rilevamento dei consumi telefonici effettuati da dipendenti cui è stato assegnato un telefono aziendale. La finalità del trattamento del sistema sarebbe quella di ridurre i consumi aziendali mediante verifiche sulla fatturazione e analisi dell'andamento dei consumi telefonici, nella prospettiva di valutare l'adeguatezza del contratto con il fornitore dei servizi, nonché rilevare eventuali anomalie nei consumi.

La multinazionale, che intende impiegare tale sistema, ha presentato una richiesta di verifica preliminare (la cui obbligatorietà resta sino all'applicazione del Regolamento n. 679), al Garante, chiedendo se un trattamento di questo tipo possa essere svolto legittimamente. Il trattamento sarebbe effettuato mediante l'adozione di un sistema che consentirebbe di raccogliere ed elaborare i dati personali dei dipendenti ad opera di una società terza, specializzata nel settore, nominata responsabile del trattamento da parte della multinazionale istante. Il sistema raccoglierebbe le numerazioni delle utenze chiamate e chiamanti, rese anonime attraverso opportune misure di mascheramento delle ultime quattro cifre dei numeri - quindi il fornitore del servizio riceverebbe i numeri già anonimizzati - la durata delle comunicazioni, il tipo di servizio utilizzato, i paesi di provenienza o di destinazione della chiamata e l'orario di inizio della chiamata.

I dipendenti che utilizzano i telefoni aziendali saranno informati attraverso un'opportuna informativa, i dati verranno conservati solo per 12 mesi, successivamente distrutti, i dipendenti potranno avere accesso ai propri dati dal portale del fornitore mediante credenziali di autenticazione e riceverne copia in excel, i dati potranno essere trattati solo da personale interno incaricato, dotato di credenziali di accesso personalizzate, la multinazionale ha adottato misure di sicurezza conformi a quanto richiesto dall'Allegato B e sarebbe in corso la stipulazione degli opportuni accordi sindacali.

Il Garante, effettuando un bilanciamento di interessi, ha ritenuto che il trattamento, così come descritto e grazie alle misure adottate, rispetti i principi di necessità e proporzionalità, pertanto ne ha dichiarato la liceità e, riconducendo le operazioni svolte alle legittime esigenze organizzative e di tutela del patrimonio aziendale, ha ritenuto sussistere un legittimo interesse del titolare del trattamento, in relazione ai dati trattati e alle finalità rappresentate.

Ad ogni modo, l'Autorità ha imposto alla società di limitare il trattamento esclusivamente a quei dati che costituiscono delle specifiche voci di spesa all'interno della fattura, che comportano un impatto sui costi effettivamente sostenuti dalla società, alla luce della tipologia di tariffazione prescelta, in quanto solo tali dati risultano essere compatibili con la finalità del trattamento; inoltre, ha imposto un periodo di conservazione dei dati inferiore rispetto all'annualità prevista dalla società istante, in quanto ha ritenuto che il periodo di conservazione di dodici mesi non risulti conforme al principio in base al quale i dati devono essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati, né ai principi di pertinenza e non eccedenza, dunque, anche sulla base della disciplina sulla conservazione dei dati relativi al traffico telefonico, ha imposto un periodo di conservazione non superiore a sei mesi, ritenendo tale periodo compatibile con il tempo necessario ad effettuare il controllo sulle fatture. Il Garante ha poi richiamato la società a predisporre una policy interna sulle regole di utilizzo delle sim, che dovrà essere aggiornata periodicamente e resa nota ai dipendenti.

Ad ogni modo, ha chiarito che in nessun caso i dati rilevati potranno essere impiegati per finalità disciplinari, al più solo il manager potrà richiamare il dipendente al contenimento dei consumi.